

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore

Nella seduta del 13/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso del 18 marzo 2016, la s.r.l. istante riferisce di avere ottenuto, in data 26 ottobre 2012, la concessione di due linee di credito in conto corrente, sotto forma di apertura di credito a revoca, da parte dell'intermediario resistente.

Nell'ambito di entrambi i contratti sottoscritti con la banca, risulta prevista una commissione di affidamento, pari al 2% annuo. Secondo la ricorrente detta commissione sarebbe nulla, per contrarietà al disposto di cui all'art. 2 *bis*, d.l. 185/2008, come convertito dalla l. 2/2009, in quanto:

- il contratto prevedrebbe un meccanismo di calcolo posticipato, e dunque non determinabile *ex ante*, basato su una percentuale calcolata in quote giornaliere alla fine del trimestre;
- la clausola non farebbe menzione di un arco temporale predefinito, come invece prescritto dalla legge;
- infine, nell'anno 2014, sarebbe stata in concreto oltrepassata la misura del 2%, risultando la commissione applicata pari al 2,0109%.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario si oppone all'accoglimento della domanda, rilevando, in linea generale, che la commissione contestata è conforme a quanto previsto

dalla normativa di settore, con riferimento ai rapporti di affidamento a tempo indeterminato; quanto al preteso superamento del limite del 2% su base annua, l'intermediario nega che ciò sia avvenuto e conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Rileva preliminarmente il Collegio che la fattispecie per cui è controversia, relativamente al regime delle commissioni è regolata integralmente dal nuovo art. 117 *bis* TUB, con il quale è stata ridefinita la materia delle commissioni bancarie sugli affidamenti e sugli sconfinamenti. I contratti per cui è contenzioso, infatti, sono stati stipulati allorché detta nuova disciplina era già in vigore, sicché appaiono impropri i richiami della ricorrente alla previgente normativa, di cui all'art. 2 *bis*, d.l. 185/2008, come convertito dalla l. 2/2009.

Tanto premesso, e venendo più specificamente ai rilievi formulati nel ricorso, deve osservarsi come la commissione contestata sia assolutamente conforme a quanto previsto dal primo comma dell'art. 117 *bis* TUB, essendo la stessa onnicomprensiva e calcolata sulla somma messa a disposizione della sovvenuta.

Va da sé che, trattandosi nella specie di affidamenti a tempo indeterminato, fintanto che gli stessi non vengano revocati o ridotti, del tutto legittima appare l'applicazione della commissione sull'intero ammontare del c.d. accordato.

Da ciò consegue l'infondatezza delle prime due contestazioni. Invero, interpretando la norma come pare volerla interpretare la ricorrente, la commissione di cui all'art. 117 *bis*, comma primo, TUB sarebbe applicabile unicamente agli affidamenti a tempo determinato e, conseguentemente, nessuna commissione risulterebbe applicabile agli affidamenti a tempo indeterminato: la qual cosa è del tutto contraria, oltre che al tenore letterale della norma, anche alla volontà del legislatore che, tramite tale norma, ha inteso fornire una disciplina imperativa tendenzialmente completa della materia delle commissioni sugli affidamenti, e ben singolare dunque sarebbe la mancata regolazione con riferimento all'ipotesi più frequente di apertura di credito (quella a tempo indeterminato).

Non diversa sorte merita, poi, la terza contestazione della ricorrente. La limitatissima (e, come tale, ad avviso del Collegio irrilevante) eccedenza segnalata, nella misura dello 0,0109%, si spiega con il fatto che la banca resistente ha adottato una metodologia di conteggio a giorni, e non ad anno, e che nel 2014 il periodo rendicontato è stato pari a 367 giorni (e non a 365), riferito essendo al periodo 28.12.2013 / 29.12.2014. Siffatta metodologia di calcolo è stata già ritenuta legittima da questo Arbitro (cfr. Collegio di Roma, dec. 26 febbraio 2016, n. 1856, assunta nei confronti del medesimo intermediario qui resistente, e con riferimento ad una clausola sostanzialmente identica a quella per cui è controversia; nonché Collegio di Roma dec. 29 luglio 2015, n. 5868), ed a tale orientamento si intende dare continuità.

## P.Q.M.

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA